

## **I. INTRODUZIONE**

1. Il seguente Addendum valuta le misure addizionali assunte dalle autorità italiane, a partire dal Secondo Rapporto di conformità, al fine di adottare le raccomandazioni formulate dal GRECO nel corso del Third Round Evaluation Report sull'Italia, che fa riferimento a due temi distinti:
  - **Tema I – Incriminazioni:** Art. 1 e 1b, 2-12, 15-17, 19 par. 1 della Convenzione Penale sulla Corruzione (ETS 173), art. 1-6 del suo Protocollo Addizionale (ETS 191) e del Principio Guida 2 (criminalizzazione della corruzione).
  - **Tema II – Trasparenza sul finanziamento di partiti:** art. 8, 11, 12, 13b, 14 e 16 della Raccomandazione Rec (2003)4 sulle Regole Comuni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali, e del Principio Guida 15 (finanziamento di partiti politici e delle campagne elettorali).
2. Il GRECO ha adottato, a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Italia: il Third Round Evaluation Report sull'Italia nel corso della 54esima seduta plenaria (20-23 marzo 2012), pubblicato l'11 aprile 2012; il Third Round Compliance Report nel corso della 64esima seduta plenaria (16-20 giugno 2014), pubblicato il 20 giugno 2014; il Second Compliance Report durante la 74esima seduta plenaria (28 novembre – 2 dicembre 2016), pubblicato il 2 dicembre 2016. In conclusione l'Italia ha attuato o gestito in modo soddisfacente otto delle sedici raccomandazioni contenute nel Third Round Evaluation Report: sette sono state parzialmente adottate e una non è stata adottata.
3. Poiché otto raccomandazioni non sono state pienamente attuate, il GRECO ai sensi della Regola 31, par. 9 delle sue Regole di Procedura ha chiesto al capo della delegazione italiana di presentare informazioni addizionali sull'adozione delle raccomandazioni i-iv, v e ix sul Tema 1 – Incriminazioni, e delle raccomandazioni iv e vi sul Tema II – Trasparenza sul finanziamento di partiti entro il 30 settembre 2017. Le autorità hanno sottoscritto un Situation Report il 1° febbraio 2018, utilizzato come base del presente Addendum.
4. Il GRECO ha affidato all'Austria e al Montenegro la nomina di relatori per la procedura di conformità: Mr. Christian MANQUET e Mr. Dušan DRAKIC, coadiuvati dal Segretario del GRECO nella redazione di questo Addendum.

## **II. ANALISI**

### **Tema I – Incriminazioni**

5. Come già ricordato il GRECO nel suo Evaluation Report ha indirizzato 9 raccomandazioni all'Italia in relazione al primo tema. Le raccomandazioni vi, vii, e viii sono state attuate in modo soddisfacente; le raccomandazioni i, ii, v e ix solo parzialmente, la raccomandazione iii non è stata attuata.
6. In aggiunta le autorità auspicano di riferire al GRECO ulteriori miglioramenti in relazione al problema della prescrizione, affermando che, a seguito dell'adozione della Legge 103 del 23 giugno 2017, sono stati presentati numerosi emendamenti al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e del Sistema Penitenziario. Due fondamentali modifiche hanno riguardato i reati di corruzione: l'aumento della prescrizione e la previsione di ulteriori motivi di sospensione della procedura di prescrizione.

### **Raccomandazione i.**

7. Il GRECO raccomanda di procedere rapidamente alla ratifica della Convenzione di diritto Penale sulla Corruzione (ETS 173) e dei suoi Protocolli Addizionali (ETS 191).
8. Il GRECO rammenta che la Convenzione Penale sulla Corruzione è stata ufficialmente ratificata dall'Italia il 16 giugno 2013 e entrata in vigore il 1° ottobre 2013. Poiché i preparativi per la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione di diritto penale sulla corruzione sono stati avviati, il GRECO considera la raccomandazione parzialmente attuata.
9. Le autorità italiane hanno ribadito le informazioni fornite al momento della precedente relazione di conformità: il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero della Giustizia hanno inviato un progetto di proposta per criminalizzare la corruzione attiva e passiva di arbitri stranieri al Governo. Si prevede che tale progetto porterà alla ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione di diritto penale sulla corruzione (ETS 191). Tale processo è stato sospeso a seguito delle elezioni svoltesi nel marzo 2018 e dell'avvio di una nuova legislatura.
10. Il GRECO, per la mancanza di progressi tangibili in materia (ETS n. 191), conclude pertanto che la raccomandazione i rimane parzialmente attuata.

#### **Raccomandazione ii.**

11. Il GRECO ha raccomandato di estendere l'ambito di applicazione della legislazione sulla corruzione attiva e passiva a tutti i funzionari pubblici stranieri, ai membri di assemblee pubbliche straniere, ai funzionari di organizzazioni internazionali, ai membri di assemblee parlamentari internazionali nonché ai giudici e ai funzionari di tribunali internazionali, al fine di soddisfare pienamente i requisiti degli articoli 5, 6, 9, 10 e 11 della Convenzione penale sulla corruzione (ETS 173).
12. Il GRECO ricorda che la raccomandazione era stata considerata parzialmente attuata. La legislazione sulla corruzione attiva e passiva di funzionari stranieri / internazionali è stata modificata al fine di includere anche i funzionari e i giudici della Corte penale internazionale (ICC), oltre ai funzionari delle istituzioni dell'UE o degli Stati membri dell'UE, e altri funzionari stranieri quando il reato si verifica all'interno di una transazione commerciale internazionale (es. requisito OCSE). Il GRECO aveva notato che funzionari di altri tribunali internazionali, funzionari pubblici stranieri, membri di assemblee pubbliche straniere e funzionari di qualsiasi altra organizzazione internazionale o assemblee parlamentari internazionali non erano ancora inclusi nella legislazione, come richiesto dalla Convenzione di diritto penale e come richiesto nella raccomandazione attuale.
13. Le autorità riferiscono in relazione alle informazioni fornite dalla raccomandazione i, che il governo ha ricevuto una bozza di legislazione a titolo oneroso per soddisfare i requisiti richiesti.
14. Il GRECO osserva che non è stato comunicato alcun nuovo sviluppo. L'Italia, al momento della ratifica della Convenzione di diritto penale, ha anche depositato una riserva per non stabilire come reato penale, secondo la propria legislazione nazionale, la condotta di corruzione passiva di pubblici ufficiali stranieri, così come la corruzione attiva e passiva di membri di assemblee pubbliche straniere ad eccezione di individui di stati membri dell'Unione Europea. La riserva ha un impatto sugli obblighi convenzionali italiani per quanto riguarda gli articoli 5 e 6 della Convenzione penale sulla corruzione. Dal momento che l'Italia ha rinnovato la sua riserva nel luglio 2017 ha l'obbligo di riconsiderare questa riserva entro tre anni (ai sensi dell'articolo 38 dell'ETS 173). A tal proposito il GRECO incoraggia le autorità a riconsiderare la questione.
15. Tuttavia, le preoccupazioni del GRECO restano in relazione alla criminalizzazione della corruzione attiva di funzionari pubblici stranieri (attualmente questa categoria è coperta solo nel contesto UE /

OCSE), dove non sono possibili riserve ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione di diritto penale. Allo stesso modo non sono possibili riserve riguardo all'articolo 9 (corruzione di funzionari di organizzazioni internazionali). Infine, l'Italia non ha formulato riserve riguardo agli articoli 10 e 11 (corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali e corruzione di giudici e funzionari di tribunali internazionali, rispettivamente) della Convenzione, nonostante la sua legislazione interna riservi ancora la copertura di questi reati al contesto UE / OCSE e ora anche alla CPI. Pertanto, l'Italia è convenzionalmente obbligata ad adeguare di conseguenza la propria legislazione.

16. Il GRECO conclude che la raccomandazione ii rimane parzialmente attuata.

### **Raccomandazione iii.**

17. Il GRECO ha raccomandato di (i) ampliare l'ambito di applicazione della legislazione in materia di corruzione attiva e passiva dei giurati stranieri al fine di soddisfare pienamente i requisiti di cui all'articolo 6 del Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla corruzione (STE n. 191); e (ii) di criminalizzare la corruzione attiva e passiva degli arbitri nazionali e stranieri.

18. Il GRECO ricorda che nelle precedenti relazioni sulla conformità comunicati progressi da parte delle autorità italiane, pertanto tale raccomandazione era stata considerata non attuata.

19. Le autorità fanno nuovamente riferimento alle informazioni fornite in base alla raccomandazione i, cioè che il governo ha ricevuto una bozza di legge per essere esaminata al fine di soddisfare i requisiti della presente raccomandazione.

20. Il GRECO conclude che la raccomandazione iii non è stata attuata.

### **Raccomandazione iv.**

21. Il GRECO ha raccomandato di criminalizzare la corruzione nel settore privato in conformità con gli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione.

22. Il GRECO ha accolto favorevolmente, nel precedente rapporto di conformità, l'intenzione delle autorità di adottare un decreto in materia. In attesa della sua adozione, la raccomandazione iv è stata valutata come parzialmente attuata.

23. Le autorità riferiscono che il decreto legislativo n. 38/2017 dà attuazione alla decisione quadro 2003/568 / GAI del Consiglio dell'Unione europea del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato. Di conseguenza, sono state apportate modifiche all'articolo 2635 del codice civile:

#### **Articolo 2635 Codice civile - Corruzione nel settore privato**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

24. Inoltre, l'articolo 2635-bis del codice civile italiano stabilisce un nuovo reato di istigazione alla corruzione, sia dal lato attivo che da quello passivo. La riforma estende la responsabilità per i reati di corruzione anche al settore privato, alle persone giuridiche diverse dalle società (ad esempio fondazioni, organizzazioni senza scopo di lucro, partiti politici, sindacati, associazioni, ecc.). La responsabilità aziendale è tuttavia limitata ai reati di corruzione attiva e istigazione attiva.
25. Le autorità riferiscono inoltre che il sistema di sanzioni per corruzione attiva e istigazione attiva è stato oggetto di una significativa revisione. Le sanzioni pecuniarie ora raggiungono un massimo di euro 900 000 in caso di corruzione attiva e di oltre euro 600 000 in caso di istigazione attiva. Possono essere applicate ulteriori interdizioni, come la preclusione dall'esercizio della propria attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni utilizzate per commettere l'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - a meno che non sia fatto per ottenere un pubblico servizio - l'esclusione da benefici, prestiti, contributi o sussidi e la possibile cancellazione di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
26. Il GRECO prende atto degli sviluppi segnalati e dei miglioramenti apportati alla criminalizzazione della corruzione nel settore privato, in particolare per quanto riguarda la copertura degli autori (perpetratori) e della portata materiale (atti di corruzione) dell'infrazione, nonché del miglioramento del regime sanzionatorio. Accetta l'interpretazione fornita dall'autorità secondo la quale la gamma di possibili autori si estende ora non solo ai detentori delle funzioni principali, ma anche a coloro i quali è stata delegata tale funzione (articolo 2635, paragrafo 1, codice civile) e in generale a chiunque lavori sotto la direzione o il controllo di tali categorie di persone (articolo 2635, paragrafo 2, codice civile). Mentre "l'accettazione di un'offerta" non è esplicitamente elencata tra gli elementi del reato di corruzione passiva nel settore privato (ma l'"offerta" stessa è espressamente coperta dal reato di corruzione attiva nel settore privato), il GRECO ha accettato che non vi è alcuna differenza sostanziale tra i termini "offerta" e "proposta" nel linguaggio linguistico e giuridico italiano. La nuova formulazione del reato ha anche eliminato il requisito del danno, per la punibilità del reato.
27. Nonostante in Italia la ricevibilità del procedimento è possibile solo su reclamo individuale, a meno che il fatto non provochi distorsioni della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi, non essendo così in linea con la Convenzione, al momento della sua ratifica è stata formulata una riserva a riguardo. Poiché l'Italia ha rinnovato tale riserva nel luglio 2017 e quindi ha l'obbligo di riconsiderarla entro tre anni (ai sensi dell'articolo 38 dell'ETS 173), il GRECO non richiede ulteriori informazioni in merito. Ciononostante, in linea con la pratica consolidata del GRECO nei confronti degli Stati membri che hanno depositato riserve, incoraggia le autorità a riconsiderare la questione.

28. Il GRECO conclude che la raccomandazione iv è stata parzialmente attuata.

#### **Raccomandazione v.**

29. Il GRECO ha raccomandato di criminalizzare il traffico di influenza attivo e passivo conformemente all'articolo 12 della Convenzione sulla corruzione penale (ETS 173).

30. Ritenendo che fossero necessari ulteriori adeguamenti ai fini della conformità ai requisiti dell'articolo 12 della Convenzione di diritto penale, il GRECO ha valutato la raccomandazione v come parzialmente attuata. Più specificamente, il GRECO ha osservato che l'articolo 346bis CC prevede che esista una influenza effettiva tra (peddler?) e funzionario, mentre ai sensi della Convenzione è sufficiente la semplice affermazione della stessa ("... approfittando del rapporto esistente con un pubblico ufficiale..."). Ne consegue che, la legge italiana non è ancora pienamente conforme ai requisiti dell'articolo 12 della Convenzione di diritto penale.

31. Le autorità italiane rinnovano le riserve precedentemente espresse in merito all'articolo 12 della Convenzione penale sulla corruzione per traffico di influenze illecite: innanzitutto si riserva il diritto di non considerare come reato penale, ai sensi del diritto interno, la condotta di cui all'art. 12 della Convenzione, salvo se commessa all'interno di una relazione esistente tra l'agente che esercita l'influenza e le persone di cui agli articoli 2 e 4 della Convenzione. In secondo luogo, l'Italia ha dichiarato di riservarsi il diritto di non stabilire, come reato penale, la condotta di negoziazione d'influenza definita nell'articolo 12 della Convenzione, in vista di esercitare un'influenza indebita, come definito nel predetto articolo, sul processo decisionale di qualsiasi persona di cui agli articoli 5, 6 e 9-11 della Convenzione.

32. Il GRECO può solo ribadire le osservazioni formulate nella precedente relazione sulla conformità in merito alle lacune legislative in sospeso e, in assenza di nuovi sviluppi in questo settore, conclude che la raccomandazione v rimane parzialmente attuata.

#### **Raccomandazione ix.**

33. Il GRECO ha raccomandato (i) di abolire la condizione, ove applicabile, secondo la quale il perseguimento di atti di corruzione commessi all'estero deve essere preceduto da una richiesta del Ministro della giustizia o da una denuncia della vittima; (ii) di estendere la giurisdizione sugli atti di corruzione commessi all'estero da stranieri, coinvolgendo funzionari di organizzazioni internazionali, membri di assemblee parlamentari internazionali e funzionari di tribunali internazionali che sono, allo stesso tempo, cittadini d'Italia.

34. Il GRECO ha osservato che, in seguito all'adozione delle leggi 190/2012 e 69/2015 e data l'interpretazione estensiva del termine "all'estero", la richiesta del Ministro della giustizia di perseguire atti di corruzione commessi all'estero è in pratica molto raramente necessaria. Il GRECO ha tuttavia avvertito dei rischi di interferenze politiche in quei casi in cui è necessaria la richiesta o il reclamo della vittima; un ostacolo che non è previsto nella Convenzione di diritto penale. Poiché non sono state prese misure per conformarsi alla seconda parte della raccomandazione, essa è stata considerata parzialmente attuata.

35. Le autorità sottolineano che i casi in cui è necessaria la richiesta di un ministro sono stati ulteriormente limitati a seguito dell'aumento delle sanzioni connesse alla corruzione; quindi, al momento, questa richiesta è necessaria solo in relazione ai reati di traffico di influenze e ai reati di corruzione legati alla carica (cioè reati la cui pena prevede meno di quattro anni di reclusione). Le autorità ricordano inoltre che, come dimostrato dalla prassi, nei pochi casi in cui è sorta la richiesta del Ministro, quest'ultimo non si è mai opposto. Le autorità aggiungono inoltre che l'interpretazione delle corti italiane di giurisdizione territoriale è molto ampia, il che significa che è sufficiente che la pianificazione del reato di corruzione inizi sul suolo italiano. Per quanto riguarda la seconda parte della raccomandazione, non è possibile segnalare nuovi sviluppi legislativi.
36. Il GRECO prende atto delle informazioni fornite dalle autorità italiane, congratulandosi per l'assunzione da parte dell'Italia di un'ampia giurisdizione per i reati commessi al di fuori del suo territorio. Poiché la richiesta del Ministero della Giustizia di perseguire atti di corruzione commessi all'estero è raramente necessaria, e non si è mai verificata nella prassi, e poiché la Convenzione di diritto penale sulla corruzione non contempla tale requisito, il GRECO non può quindi discostarsi dal suo punto di vista a tale riguardo. Di conseguenza attende di ricevere ulteriori informazioni su questo particolare problema nella raccomandazione ix (i).
37. Nulla è stato segnalato per quanto riguarda la seconda parte della raccomandazione. L'Italia, nel ratificare la Convenzione di diritto penale il 13 giugno 2013, ha anche depositato una dichiarazione che applicherà senza restrizioni alle regole di giurisdizione definite in Articolo 17, paragrafi 1 ter e c della Convenzione, alle condizioni attualmente previste dagli articoli 9 e 10 del codice penale italiano. Tale dichiarazione ha quindi un impatto sugli obblighi di collaborazione dell'Italia in questo settore. Dal momento che l'Italia ha rinnovato la sua dichiarazione nel luglio 2017 e quindi ha l'obbligo di riconsiderare questa dichiarazione entro tre anni (ai sensi dell'articolo 38 ETS 173), il GRECO non richiede all'Italia di fornire ulteriori informazioni in merito alla raccomandazione ix (ii), ma in linea con la pratica consolidata del GRECO rispetto agli stati membri che hanno depositato dichiarazioni, incoraggia le autorità a riconsiderare la questione.
38. Di conseguenza, il GRECO conclude che la raccomandazione IX rimane in parte attuata.

#### **Tema II – Trasparenza sul finanziamento di partiti**

39. Si ricorda che il GRECO, nella sua relazione di valutazione, ha emesso 7 raccomandazioni in merito al tema II. Nella procedura di conformità, fino alla preparazione del presente rapporto, le raccomandazioni i, ii, iii, v e vii erano state attuate in modo soddisfacente; le raccomandazioni iv e vi sono state parzialmente attuate.

#### **Raccomandazione iv.**

40. Il GRECO ha raccomandato di (i) elaborare un approccio coordinato per la pubblicazione di informazioni sui finanziamenti dei partiti e sulle campagne elettorali; (ii) garantire che tali informazioni siano rese disponibili in modo coerente, comprensibile e tempestivo e, in tal modo, consentano un accesso più semplice e significativo da parte del pubblico, anche attraverso la pubblicazione su Internet.
41. Il GRECO ricorda che questa raccomandazione è stata considerata come parzialmente attuata. Ha accolto con favore gli sforzi compiuti per facilitare l'informazione sul finanziamento dei partiti

politici, anche attraverso la loro pubblicazione online. Il GRECO ha tuttavia ritenuto che fossero necessari ulteriori sforzi, in particolare riguardo i candidati non eletti alle elezioni.

42. Le autorità sottolineano che i bilanci dei candidati non eletti possono essere liberamente e interamente consultati da chiunque nelle sedi dei Collegi elettorali regionali. L'ammontare di eventuali donazioni e qualsiasi tipo di servizio ricevuto dai candidati (compresi i candidati non eletti) può essere liberamente consultato, poiché i candidati hanno l'obbligo di inviare le cosiddette dichiarazioni congiunte (firmate allo stesso tempo da donatori e beneficiari) che includono i dati sopra menzionati.
43. Le autorità aggiungono, inoltre, che nonostante non ci siano state novità legislative in materia, va sottolineato che: (i) la legge elettorale italiana non contempla la facoltà per gli elettori di esprimere le loro preferenze per i candidati in una lista, ma permette loro di scegliere il partito che considerano la più adeguato. Questa circostanza implica che le spese per le campagne elettorali sono in gran parte a carico dei partiti piuttosto che dei singoli candidati. Inoltre, i partiti, come già evidenziato dal GRECO, hanno l'obbligo di rendere pubbliche tutte le informazioni relative ai loro registri contabili e alla gestione finanziaria sui loro siti Internet, comprese le informazioni sulle campagne elettorali (Articolo 5 del Decreto Legislativo n. 149 del 2013, convertito in legge n. 13 del 2014); e (ii) per garantire la trasparenza e facilitare l'accesso del pubblico la Camera dei Deputati ha deciso di inviare via e-mail le informazioni incluse nelle dichiarazioni congiunte di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della legge n. 659 del 1981 in tempo reale (es. Importo del somme di denaro e servizi ricevuti da un candidato all'elezione e identità del donatore) a qualsiasi elettore che fa tale richiesta. Un'iniziativa simile è stata adottata da alcuni collegi elettorali che, come detto sopra, hanno l'obbligo di assicurare pubblicità per i bilanci delle spese in relazione a campagne elettorali (articolo 14 della legge n. 5151 del 1993).
44. Il GRECO prende atto delle spiegazioni aggiuntive presentate dalle autorità. Dal momento che non ci sono state novità legislative, ma piuttosto misure di natura pratica dirette a facilitare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni relative ai bilanci, anche per quanto riguarda i candidati non eletti, il GRECO non è tuttavia convinto che esse possano affrontare efficacemente la principale preoccupazione sollevata dalla raccomandazione iv, ossia un approccio olistico alla pubblicazione di finanziamenti per le campagne elettorali. Questa preoccupazione deve essere letta parallelamente alla valutazione della raccomandazione del GRECO in merito ai dubbi in materia di vigilanza, ed è tanto più rilevante nel nuovo quadro per il finanziamento politico presente in Italia, dove sono stati aboliti i finanziamenti pubblici diretti nel 2017 a favore di un sistema volontario di finanziamento privato.
45. Il GRECO conclude che la raccomandazione iv rimane parzialmente attuata.

#### **Raccomandazione vi.**

46. Il GRECO raccomandava (i) di prevedere l'istituzione di un organismo leader indipendente, se del caso, assistito da altre autorità, con un mandato, stabilità di permanenza, poteri e risorse adeguati per svolgere un controllo proattivo ed efficiente, indagini e per l'applicazione dei regolamenti di finanza politica; (ii) di garantire, fino a quando ciò non accade, che le istituzioni esistenti con le attuali responsabilità sviluppino un accordo di lavoro pratico per l'effettiva attuazione delle regole di finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali; e (iii) rafforzare la cooperazione e il

coordinamento a livello operativo ed esecutivo tra le autorità incaricate della vigilanza sui bilanci politici e delle autorità fiscali e giudiziarie.

47. Il GRECO ricorda che questa raccomandazione è stata considerata come parzialmente attuata. Il GRECO ha accolto con favore l'istituzione del comitato per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici con un ruolo di vigilanza sulle relazioni finanziarie annuali dei partiti politici, ma ha richiesto ulteriori dettagli sul suo funzionamento e l'efficace coordinamento del suo ruolo con altri meccanismi di monitoraggio del finanziamento politico.
48. Le autorità italiane ora riferiscono che, in termini pratici, esiste un approccio unificato in materia. La Corte dei conti può essere considerata l'istituzione leader in questo nuovo quadro: mantiene il tradizionale ruolo di verificare la spesa dei partiti durante le campagne elettorali, ma rimane anche al di sopra delle loro finanze di routine data la sua presenza nel Comitato per la trasparenza e il controllo delle Bilancio dei partiti e dei movimenti politici (tre dei cinque membri del comitato sono giudici della Corte dei Conti).
49. Il GRECO prende atto del sistema rielaborato per rafforzare il controllo delle finanze dei partiti, in particolare attraverso un primo livello di controllo privato (i conti delle parti devono essere certificati da un revisore esterno), nonché attraverso il controllo pubblico. Osserva inoltre, che il comitato per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici (di seguito "il comitato") è stato dotato di maggiore stabilità (può effettivamente operare al di là di una determinata legislatura), ulteriori garanzie di indipendenza (magistrati appartenenti ad organi giudiziari che lavorano a tempo pieno e non possono accettare o svolgere altri incarichi o funzioni durante il loro mandato), nonché poteri ispettivi e sanzionatori. Il GRECO osserva che il Comitato è un organismo ad hoc che deve coordinare la sua azione con altri due organismi esistenti con compiti di monitoraggio: la Corte dei conti, competente per la vigilanza sulle spese elettorali dei partiti politici, e il Consiglio regionale di garanzia elettorale che è responsabile del controllo delle spese elettorali dei candidati. Il GRECO accetta che la composizione del Comitato consente il coordinamento e lo scambio di informazioni relative alle finanze annuali ed elettorali di partiti politici, ma avrebbe apprezzato maggiori dettagli su come Comitato e Corte dei conti coordinano la loro azione con il Consiglio Regionale di garanzia elettorale, nonché su come tutti questi diversi organismi cooperano e controllano in modo efficace informazioni. Nell'assenza di ulteriori informazioni a riguardo, il GRECO valuta la raccomandazione vi (iii) come parzialmente attuata, e aspetta di ricevere dettagli pratici concreti a tale aspetto.
50. Il GRECO conclude che la raccomandazione vi rimane parzialmente attuata.

### III. CONCLUSIONI

51. **Con l'adozione di questo Addendum al Secondo Rapporto di conformità dell'Italia e alla luce di quanto sopra, il GRECO conclude che delle sedici raccomandazioni emesse all'Italia, otto in totale sono state attuate in modo soddisfacente o gestite in modo soddisfacente.** Delle rimanenti raccomandazioni, sette restano in parte attuate e una non è stata attuata.
52. Più precisamente, rispetto al tema I - Incriminazioni - le raccomandazioni vi, vii e viii sono state trattate in modo soddisfacente, le raccomandazioni i, ii, iv, v e ix sono state in parte implementate e la raccomandazione iii non è stata implementata. Per quanto riguarda il tema II - Trasparenza dei

finanziamenti dei partiti - le raccomandazioni i, ii, iii, v e vii sono state attuate in modo soddisfacente, le raccomandazioni iv e vi sono state parzialmente attuate.

53. Per quanto riguarda le incriminazioni, sono state adottate misure per criminalizzare la corruzione nel settore privato. Le proposte legislative sono attualmente all'esame del governo per quanto riguarda la dimensione internazionale dei reati di corruzione nel settore pubblico. Mentre queste iniziative legislative sono promettenti, nessuna di esse è stata ancora adottata. Rimangono alcune carenze riguardo la criminalizzazione del traffico di influenze. Anche la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla corruzione è sospesa. Inoltre, gli obblighi convenzionali dell'Italia di far fronte a talune carenze nella legislazione nazionale in relazione alla Convenzione di diritto penale sulla corruzione sono ridotti dalle riserve formulate in conformità dell'articolo 37 della suddetta Convenzione. In linea con la prassi consolidata del GRECO in merito agli Stati membri che hanno depositato riserve, le autorità sono invitate a riconsiderare la propria posizione in merito.
54. Il GRECO nota con apprezzamento gli sforzi compiuti dalle autorità per affrontare ulteriormente ciò che è stato considerato il tallone d'Achille della giustizia in Italia, vale a dire la scadenza dello statuto delle limitazioni. A tale proposito sono state apportate due modifiche fondamentali in relazione ai reati di corruzione, in particolare aumentando i termini di prescrizione e prevedendo ulteriori motivi di sospensione del periodo di prescrizione.
55. Inoltre, per quanto riguarda il finanziamento politico, l'Italia ha introdotto importanti riforme a partire dal 2013, passando dal finanziamento pubblico a quello privato. Il GRECO ha già riconosciuto diverse caratteristiche positive del nuovo sistema nei suoi precedenti rapporti di conformità (ad esempio, divieto generale di donazioni anonime, soglie di divulgazione ridotte, sanzioni aggiornate, ecc.). In un contesto di cambiamento in evoluzione, la trasparenza e la vigilanza acquisiscono un'importanza primaria; occorre fare di più su entrambi gli aspetti per la prevenzione della corruzione.
56. In conclusione, il GRECO in conformità con la Regola 31 riveduta, il paragrafo 9 del suo Regolamento chiede al Capo della delegazione italiana di presentare ulteriori informazioni sull'attuazione delle raccomandazioni i-iii, v e ix (Tema I - Incriminazioni), nonché come raccomandazioni iv e vi (tema II - Trasparenza dei finanziamenti dei partiti) entro il 31 marzo 2019.
57. Infine, il GRECO invita le autorità italiane ad autorizzare, quanto prima possibile, la pubblicazione del rapporto, a tradurre il rapporto nella lingua nazionale e a rendere pubblica questa versione.